

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 26 MAG 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
 Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
 Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0636

21 del MAG. 2024

OGGETTO: Sentenza n. 333-2024 della Corte d'Appello Palermo, resa nel giudizio R.G. N. 1589/2016 - determinazioni (Pratica n. 78/2016).

PROPONENTE U.O.S. SERVIZIO LEGALE
Proposta n. 164-SL24 del 15/05/2024
Il Responsabile dell'istruttoria Dott. Donato Velardi
Il Dirigente U.O. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
N° Conto economico
N° Conto Patrimoniale
Budget assegnato anno 2024
STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
Scheda BUDGET allegata
Datata

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. 1/2024 GAB del 31.01.24, assistito da Johnnie Line Di Carlo quale segretario verbalizzante, adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

16 MAG 2024

Il Direttore dell'U. O. S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** il sig. A. W., agendo nella veste di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, l'Arnas Civico ritenendola responsabile per fatto dei propri ausiliari dell'unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia, ai quali imputava una inidonea gestione del parto della propria moglie, foriera di danni gravissimi ed irreversibili al proprio figlio;
- **che** l'ARNAS si costituiva tempestivamente in giudizio con un apposita comparsa con cui deduceva sulla bontà dell'operato dei propri sanitari, dando contezza di un procedimento penale sulla fattispecie definito con decreto di archiviazione;
- **che** l'ARNAS nel costituirsi, chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia della AT. A. quale compagnia assicurativa tenuta, in regime di *claims made*, a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- **che** la A.T. A., nel costituirsi, con il proprio atto difensivo, se per un verso deduceva l'assenza di responsabilità della chiamante, denegava l'operatività della copertura assicurativa;
- **che** si costituiva nel giudizio, con un intervento adesivo dipendente, anche uno dei sanitari coinvolti nell'evento dedotto, il dott. L. R.;
- **che** il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie di parte avversa e poneva il giudizio in decisione;
- **che** il Tribunale, preso atto delle risultanze delle perizie espletate in sede penale ha rigettato le istanze risarcitorie attoree;
- **che** la sentenza è stata appellata dal Sig. A. W.;
- **che** l'Azienda si è costituita nel suddetto procedimento, spiegando difese a sostegno della conferma della sentenza appellata, reiterando la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa, nei limiti della franchigia prevista in contratto (€ 25.000,00);
- **che** anche la compagnia assicurativa A.T. A. si è costituita nel giudizio di secondo grado, reiterando le proprie difese;
- **che** la Corte di Appello ha disposto una consulenza tecnica che ha accertato che il piccolo A. W. in atto, in esito agli attuali accertamenti, e compatibilmente con i dati documentali e anamnestici, è possibile concludere, infatti, che il piccolo paziente è affetto da *"asfissia alla nascita, paralisi del plesso brachiale destro, sindrome post-affittica, grave distress respiratorio, turbe idro-elettrolitiche e del metabolismo glucidico, dotto arterioso pervio, occlusione intestinale, eventratio diaframmatica destra"* e che tali danni *"... sono riconducibili al quadro ipossico-ischemico generato dal ritardo e nella mancata effettuazione di programmi terapeutici più idonei rispetto a quelli adottati e in particolare effettuazione del taglio cesareo. L'ulteriore*

Sul presente atto viene espresso
parere favorevole dal
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano Buccheri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter Messina

Walter Messina



Il Segretario verbalizzante

Luca Di Carlo

danno principale verificatosi è una lesione completa del plesso brachiale destro e le sequele chirurgiche relative alle problematiche intestinali...”;

- **che** la Corte di Appello di Palermo, posta in decisione la causa con sentenza n.333 del 28.2.2024:
 - ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’appellante nei confronti del dott. L. R.;
 - ha condannato l’Arnas a pagare a W. A. la somma di € 1.185.100,46, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
 - ha condannato l’appellata a rimborsare all’appellante le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.400,00 per il primo grado del giudizio ed € 25.100,00 per il secondo grado, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
 - ha posto le spese di ctu definitivamente a carico della parte appellata;
 - ha condannato l’appellante a rimborsare al dott. R.L. le spese di lite, liquidate in € 8.400,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
 - ha condannato la compagnia assicurativa a rivalere l’Arnas per ogni somma pagata in forza della decisione, nei limiti della franchigia contrattuale, con condanna anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 10.400,00 per il primo grado del giudizio ed € 12.100,00 per il giudizio di secondo grado, oltre oneri accessori;
- **che** con successivo provvedimento del 15.04.2024, la Corte d’Appello di Palermo ha corretto il suddetto decisum disponendo la distrazione delle spese legali a vantaggio dei difensori ai sensi dell’art. 93 cpc; ;
- **che** la Compagnia assicurativa ha comunicato l’esistenza di trattative con l’appellante per il raggiungimento di un accordo sulla esecuzione della sentenza, invitando l’Arnas a concorrere al risarcimento del dovuto per l’importo di somme notevolmente superiori all’importo della franchigia assicurativa dovuta, pari ad euro 25.000,00;
- **che** il superiore invito, stante le motivazioni della decisione sull’obbligo di manleva della Compagnia assicurativa, non è stato accolto;

VISTO l’atto di precetto con il quale l’appellante intima all’Arnas il pagamento delle somme dovute;

DATO ATTO che parte avversa ha formalmente rinunciato al precetto a seguito delle contestazioni operate dall’Arnas in ordine al mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in base alla quale non può procedersi ad esecuzione forzata nei confronti della P.A. se non entro 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo, titolo che nel caso di specie non risulta essere stato notificato;



DATO ATTO:

- **che**, nelle more, è pervenuta notifica di ricorso per cassazione con il quale la Compagnia assicurativa chiede la riforma della sentenza in ordine al riconosciuto obbligo di manleva in favore di Arnas;
- **che** il dott. L. R. ha ceduto il credito relativo alle spese legali vantate nei confronti dell'appellante, all'Azienda Civico;

VISTO l'atto di intimazione notificato da Arnas alla Compagnia assicurativa per il pagamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1917 c.c. in favore del Sig. W. A. di tutte le somme a questi dovute giusta sentenza n.333/2024, ivi comprese anche le spese di lite, di CTU e di imposta di registro, nonché per il pagamento in favore dell'Arnas delle spese di lite come statuite in sentenza;

RITENUTO che la menzionata sentenza di condanna n.333/2024 non è stata ancora notificata ai fini esecutivi e che, tuttavia, dalla data della sua pubblicazione, è produttiva di interessi e che, pertanto, occorre procedere alla immediata esecuzione della stessa, disponendo il pagamento delle somme dovute al Sig. W.A., detratte quelle dovute dallo stesso al dott. L. R., in forza del relativo credito ceduto all'Arnas, e delle spese legali in favore degli avvocati distrattari e ciò al fine di evitare maggiori oneri

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della U. O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione.

PROPONE di

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte

Dare atto che il giudizio avviato innanzi alla Corte di Appello dal Sig. W. A. per la riforma della sentenza n.144/2016 è stato definito con sentenza n.333/2024 con la quale l'Arnas è stata condannata al pagamento in favore dell'appellante di somme, sia per sorte che per spese di lite, e la Compagnia assicurativa è stata condannata a tenere indenne l'azienda Ospedaliera da quanto deve pagare, oltre alle spese legali;

Determinare in € **1.315.305,3** la somma occorrente per l'esecuzione del presente atto;

Dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta oneri economici a carico del Bilancio corrente in quanto i pagamenti disposti saranno da imputare da parte dell'area Economico Finanziario in contropartita contabile al conto di Crediti denominato "Pagamenti su sentenza per importi da azionare in manleva" cod 1.02.02.25.0999, stante la condanna della compagnia assicurati-

va a manlevare l'Arnas e che è stata già notificata diffida alla suddetta compagnia, a mezzo pec del 09.05.2024, per il pagamento diretto ex art. 1917 c.c. (ad oggi senza riscontro) e che, in ogni caso, all'esito del pagamento in esecuzione del presente atto, sarà avviata azione di rivalsa nei confronti della suddetta Compagnia A.T. A., (tenuta alla manleva), per il recupero di quanto pagato (anticipato) con il presente atto, fatti salvi i diversi effetti scaturenti dal giudizio pendente in Cassazione, appena avviato;

Onerare il Servizio legale di aggiornare l'Area Economico Finanziario sulle azioni intraprese per il recupero del credito e sullo stato di avanzamento delle procedure per il recupero delle somme;

Liquidare e pagare in esecuzione di quanto disposto dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n.333/2024:

- al Sig. W. A. la complessiva somma di **1.179.824,58** pari alla sorte capitale di cui alla sentenza, comprensiva di interessi legali calcolati alla data del 24.05.2024 (€6.980,73), già detratto l'importo del credito ceduto dal dott. L.R. all'Arnas (€12.256,61) quali spese legali dovute dal W. A. al Dott. R.L.;
- all'avv. S. D. L. la complessiva somma di euro **54.243,72**, comprensiva di oneri accessori ed al netto della ritenuta d'acconto di € 10.005,00 da versarsi all'Erario;

Liquidare e pagare l'imposta di registro di € **71.232,00** sulla sentenza 333-2024 all'Agenzia delle Entrate,

Dare atto che sulle somme da liquidarsi in favore del Sig. W.A., stante la natura risarcitoria del pagamento, non vanno effettuate le verifiche Equitalia ;

Dotare il presente atto di immediata esecutività al fine di non procrastinare oltre il pagamento delle somme dovute in esecuzione dell'ordinanza resa dalla Corte di Appello ed evitare l'avvio di una procedura esecutiva comportante maggiori oneri;

Autorizzare l'UOC Risorse Economiche ad emettere gli ordinativi di pagamento in favore dei sopra indicati beneficiari, previa ricezione dei dati completi da parte dell'U.O. Servizio Legale;

Dare mandato al Servizio Legale di avviare le opportune azioni legali nei confronti della Compagnia assicurativa per il recupero delle somme di cui alla sentenza n.333/2024 e pagate con il presente atto;

Riservarsi di procedere alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazioni di competenza all'esito del giudizio pendente in Cassazione e delle procedure di recupero di cui al presente atto.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

IL RESPONSABILE U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)

